


Comune di
Novazzano



ORDINANZA MUNICIPALE

**Salvaguardia dell'area
d'uso pubblico
(littering e vandalismo)**

2022



Il Municipio di Novazzano

richiamati

- gli artt. 107 cpv. 2, 145 ss. e 197 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- gli artt. 23, 24 e 25 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC) del 30 giugno 1987;
- il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti;
- la Legge sull'ordine pubblico (LORP) del 23 novembre 2015;
- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983;

DECRETA:

CAPITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 **Scopo**

La presente Ordinanza ha lo scopo di salvaguardare l'area pubblica del territorio giurisdizionale del Comune di Novazzano da atti di deturpamento, imbrattamento e inquinamento e di informare la cittadinanza con apposite campagne di sensibilizzazione sul littering e sui vandalismi.

Art. 2 **Definizione di littering**

Il littering consiste nel malcostume di gettare i rifiuti o abbandonarli con non curanza nelle aree pubbliche invece che negli appositi bidoni o cestini dell'immondizia.

CAPITOLO II Norme comportamentali

Art. 3 **Principio**

È vietato qualsiasi comportamento contrario alla salvaguardia dell'area pubblica.

Art. 4 **Divieti**

¹ In particolare è vietato lordare le aree pubbliche con:

- a) sostanze organiche e non (quali acidi, liquidi, solidi, olii o simili);
- b) imballaggi per cibo e bevande e ogni altro rifiuti (quali bottiglie, lattine, bicchieri, tovaglioli, ecc.), provenienti da fast food, da esercizi alberghieri e dalla ristorazione, dai take away o da grandi magazzini;
- c) riviste e giornali (inserti pubblicitari compresi), fogli, involucri di carta o cartone, volantini, opuscoli e ogni altro genere di rifiuto cartaceo, intero o a pezzi;
- d) sacchetti, fazzoletti, mozziconi di sigarette, chewing-gum, resti di cibo e altri piccoli rifiuti.



² È vietato imbrattare con vernici, spray o simili (tags), nonché con volantini, adesivi o altro, gli arredi urbani, gli edifici, le strade, le piazze, le fontane, le panchine, le cancellate, la segnaletica stradale, i monumenti, i cestini, i pali, ecc..

³ I detentori di cani, cavalli, ecc. sono tenuti a raccogliere ed eliminare gli escrementi dei loro animali.

CAPITOLO III **Attività particolari**

Art. 5 Esercizi pubblici e simili

I gerenti degli esercizi pubblici e i titolari di negozi di cibo da asporto (Take Away) sono tenuti a provvedere affinché la loro attività, rispettivamente i rifiuti che essa produce, non causi imbrattamento dell'area pubblica in un raggio di 20 metri dall'accesso della loro struttura.

Art. 6 Manifestazioni

Gli organizzatori sono chiamati a rispettare il Codice di comportamento per punti vendita alimentari e organizzatori di eventi pubblicato dall'Unione delle Città Svizzere e dall'Organizzazione per i problemi della manutenzione delle strade, la depurazione delle acque usate e l'eliminazione dei rifiuti (2006/2010), visionabile sul sito www.ufam.admin.ch/rifiuti.

Art. 7 Volantinaggio

La pratica della promozione mediante il sistema del volantinaggio deve essere limitata allo stretto necessario per il conseguimento del suo scopo.

CAPITOLO IV **Disposizioni varie e finali**

Art. 8 Sanzioni

¹ Le infrazioni alle norme della presente Ordinanza sono punibili con una multa da fr. 100.-- a fr. 10'000.- ritenuto un importo minimo di fr. 500.-- per le infrazioni che hanno come oggetto beni culturali.

² In assenza di recidiva per infrazioni alla presente Ordinanza o ad altre Ordinanze municipali aventi scopi simili, e unicamente per i casi di lieve entità, il provvedimento può essere limitato all'ammonimento.

³ I contravventori, oltre al pagamento della sanzione prevista per ciascuna infrazione, sono tenuti ad assumersi i costi di ripristino della situazione originaria, in particolare nei casi contemplati dall'art. 4 cpv. 2. Il Municipio può fare eseguire il ripristino direttamente dal contravventore o da terzi, in caso di inadempienza o allorquando l'intervento richiede conoscenze specialistiche.

⁴ È riservato l'avvio di una procedura penale ai sensi dell'art. 144 (danneggiamento) del Codice penale svizzero.

⁵ La procedura di contravvenzione di cui al cpv. 1 è disciplinata dagli art. 145 ss. LOC.



Art. 9 Pubblicazione / Diritto di ricorso

La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 30 giorni e meglio dal 27.04.2022. Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali e meglio il 27.05.2022, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
(S. Bernasconi)

Il Segretario:
(A. Sala)

RM 1206/01.02.2022